



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Dis. 122

Al Segretario Generale

- 3 MAR 2020

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata che vincola il rilascio di concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento al parere ai fini del controllo del bilancio idrico e idrologico, in conformità del Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale della soppressa AdB Basilicata ;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento, alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista la nota della Amministrazione Comunale di Altamura, per conto del sig. Cornacchia Domenico, acquisita agli atti della Struttura Operativa territoriale - sede Basilicata al protocollo n. 1360 del 31/12/2019, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 33 delle vigenti Norme di Attuazione per la richiesta di *"Piano di lottizzazione su area in contrada Fornaci alla via Stoccolma per la realizzazione di due edifici in linea di edilizia residenziale libera e pubblica con locale commerciale, autorimesse, depositi e cantine. Fg.164, p. 413, 446, 447, 1911, 1912, 1913 e strada vicinale prospiciente a nord il PdL - Rif. Pratica CCS n. 115"*;

Visto il verbale relativo all'istanza n. 1666 in data 27 febbraio 2020 della Commissione Tecnica di cui all'art. 33 delle NTA-, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni per la richiesta di *"Piano di lottizzazione su area in contrada Fornaci alla via Stoccolma per la realizzazione di due edifici in linea di edilizia residenziale libera e pubblica con locale commerciale, autorimesse, depositi e cantine. Fg.164, p. 413, 446, 447, 1911, 1912, 1913 e strada vicinale prospiciente a nord il PdL - Rif. Pratica CCS n. 115"*

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere il parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato inoltre che, in relazione alla predetta istanza del Comune di Altamura (BA), la STO della struttura centrale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ha valutato positivamente l'istruttoria condotta dalla predetta Commissione Tecnica Permanente e che è possibile esprimere il parere relativo al procedimento in argomento con un provvedimento di competenza del Segretario Generale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1 - Si esprime, ai sensi dell'articolo 33 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità alla richiesta di *Piano di lottizzazione su area in contrada Fornaci alla via Stoccolma per la realizzazione di due edifici in linea di edilizia residenziale libera e pubblica con locale commerciale, autorimesse, depositi e cantine. Fg.164, p. 413, 446, 447, 1911, 1912, 1913 e strada vicinale prospiciente a nord il PdL - Rif. Pratica CCS n. 115"* con le seguenti prescrizioni da rendersi operative nell'attuazione del progetto:

- per gli scavi previsti nei depositi di argille limoso-sabbiose e le opere a protezione degli stessi siano eseguite, prima del deposito dei calcoli, tutte le verifiche imposte dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla stabilità dell'insieme opera-terreno;
- sia definito, prima dell'inizio dei lavori, un sistema di drenaggio superficiale e profondo tale da assicurare l'abbattimento della falda al di sotto del piano fondale, onde evitare interazioni negative tra la falda e le fondazioni e le strutture murarie. Per controllare l'efficacia di tale sistema di drenaggio, si dovrà altresì prevedere un adeguato sistema di monitoraggio e le acque così regimate dovranno essere smaltite in idoneo recapito, così come tutte le acque bianche e nere;
- la documentazione di cui ai punti precedenti sia trasmessa all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale prima del rilascio delle autorizzazioni all'inizio dei lavori;
- si pongano in essere tutti gli accorgimenti anche aggiuntivi in fase di cantiere e post intervento ritenuti necessari alla salvaguardia della stabilità dei luoghi e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, nonché di tutte le opere in progetto.



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Art. 2 Il presente decreto è trasmesso all'Amministrazione Comunale di Altamura e alla regione Puglia.

Art. 3 Il presente decreto è trasmesso in formato digitale al comune di Altamura, pubblicato sui siti web istituzionali (www.distrettoappenninomeridionale.it; www.adb.basilicata.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli